COMMISSIONE V

DIFESA

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 13 , contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (283) . . . 69

PRESIDENTE 69, 73, 77, 80, 81, 82
GUERRIERI FILIPPO, *Relatore* 69, 72, 73, 74, 75, 77, 81
GUADALUPI 72
BOLDRINI 73, 82
CARIGNANI 73, 81
VALENTI. 74, 77
ZACCAGNINI 74
AZZI 75
TOLLOY 75
BOTTONELLI 76, 79
SPIAZZI 77
COTELLI ANGELA 77
MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 78, 79
COPPI ALESSANDRO 80, 81, 82

Votazione segreta:

PRESIDENTE 82

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Arata, Azzi, Biagioni, Boldrini, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fusi, Geuna, Giammarco, Gotelli Angela, Guerrieri Filippo, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Latorre, Mieville, Pietrosanti, Pratolongo, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Semeraro Santo, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola, Valenti, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Meda.

VALENTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Invito il relatore, onorevole Guerrieri Filippo, a svolgere la sua relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda alcune modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947,n. 133, che disciplina la materia dei matrimonî dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Scopo del disegno di legge è quello di raggiungere il massimo contemperamento possibile fra le esigenze dell'Arma e la aspirazione, umana e legittima, dei dipendenti a contrarre matrimonio. Non vi é dubbio che le esigenze dell'una e dell'altra parte sono realmente imponenti e meritano la massima considerazione. Necessita all'Arma, per il disimpegno dei propri servizi – che vanno sempre aumentando di intensità e vanno estendendosi – il maggior numero possibile di dipendenti celibi, perché costoro possano, non avendo vincolo matrimoniale, essere in ogni circostanza pronti a rispondere agli ordini che possono essere loro impartiti. Necessita all'Arma avere il minor numero possibile di ammogliati, in rapporto alle altre difficoltà che il vincolo matrimoniale pone agli stessi dipendenti, particolarmente riguardo ai loro trasferimenti; è molto difficile poter trasferire da una sede all'altra un dipendente che ha carico di famiglia. Altra difficoltà è quella di poter predisporre gli alloggi per i dipendenti ammogliati, già grave in periodo normale, particolarmente durante la crisi attuale.

Altro elemento, che riflette il vincolo matrimoniale, è di carattere economico: data la ristretta retribuzione, specie nei primi anni di carriera, sottufficiali e militari di truppa vengono ad essere gravati, col vincolo matrimoniale, da eccessivi oneri di carattere finanziario, con tutte le conseguenze di ordine materiale e morale, che si possono bene immaginare.

Dall'altra parte va osservato che il diritto al matrimonio rappresenta sempre un diritto naturale, sebbene se ne sia accettata liberamente la condizione limitatrice, di cui alla relativa legge di arruolamento. Vanno anche, sotto questo aspetto, osservate altre gravi conseguenze, che verrebbero da una norma eccessivamente restrittiva delle possibilità di contrarre il vincolo matrimoniale. Fra queste conseguenze, particolarmente grave è quella della formazione di famiglie non legittime; formazione che, lungi dal risolvere la questione economica, aggrava la situazione morale, intacca il decoro individuale; e l'Arma stessa ne subisce indubbia offesa. La grave conseguenza della formazione di famiglie illegittime risiede soprattutto in una situazione di carattere giuridico, nella mancanza, cioè, di una efficace tutela di esse in caso di morte dei capifamiglia. Infatti, molti di questi sottufficiali e militari vanno incontro a gravi rischi e spesso soccombono; e si può bene immaginare la situazione in cui vengono a trovarsi e la donna che conviveva ed i figli. Perché si abbia sensazione esatta dell'imponenza del rilievo è bene prendere nota che nel 1946 sono morti 101 elementi dell'Arma, ne sono rimasti feriti 757 e riformati 367. La situazione va migliorando, ma il fatto rimane sempre imponente: nel 1947 i morti sono ancora 46, i feriti 734, i riformati 61.

A queste vittime del dovere va il nostro grato ossequio, il nostro reverente saluto. A queste vittime del dovere sono state assegnate le seguenti ricompense: una medaglia d'oro nel 1946 e due nel 1947; otto d'argento nel 1946 e trentanove nel 1947; venti di bronzo nel 1946 e sessantasei nel 1947.

Su questi contrasti dell'una e dell'altra parte, si è sempre discusso e molto legiferato: sono innumerevoli i provvedimenti al riguardo; ne ho fatto una raccolta, ma tuttavia parziale.

Gli elementi, però, presi in esame per la limitazione del diritto di matrimonio ai dipendenti dall'Arma, sono stati sempre gli stessi: primo, il numero, che riguarda la limitazione ad una percentuale dell'organico; secondo, il limite dell'età; terzo, la durata del servizio; quarto, la permanenza nel grado.

Questi elementi alle volte si assommano, alle volte si alternano o si sostituiscono, a seconda delle esigenze ed a seconda del clima del tempo.

Per avere un orientamento il più esatto possibile per il finalismo di queste leggi e per la loro natura e struttura, forse è opportuno fermarsi su due: quella che ha un carattere minimamente restrittivo e l'altra che ha carattere massimamente restrittivo. Quella minimamente restrittiva è la legge del 1938, tipicamente mussoliniana, non soltanto perché di quel tempo, ma perché proprio presentata personalmente da Mussolini; unico limite era il raggiungimento del 28° anno di età per poter contrarre matrimonio. Non vi fu nessuna discussione in Parlamento; ma nella relazione è precisato lo scopo: finalità demografiche; nessun concetto morale di famiglia; nessun riguardo personale per questi dipendenti; unico riguardo era il potenziamento dello Stato attraverso l'incremento demografico, cui anche i dipendenti dell'Arma dovevano contribuire.

L'altra legge, massimamente restrittiva, è quella che noi oggi dovremmo modificare, cioè la legge del 1947, la quale non fa altro che riassumere le leggi precedenti in materia.

Il disegno di legge in esame rappresenta una transazione fra la legge del 1938 e quella del 1947.

Ho creduto opportuno mettere in rilievo alcuni dati comparativi tra la legge del 1947 e le modifiche che oggi si propongono.

Per i marescialli e brigadieri, riuniti in unica categoria, si hanno i seguenti termini: percentuale 1947, illimitata; 1948, illimitata; nessuna modifica.

Per quanto ha riferimento, invece, alla durata del servizio: 1947, anni 9; 1948, anni 8; la modifica farebbe beneficiare i dipendenti di cui trattiamo di un anno.

Per quanto riguarda l'età: 1947, anni 28; 1948, anni 28; il limite rimane uguale.

Diversa è la posizione dei vice-brigadieri: nella legge del 1947, vi è una limitazione preliminare di un decimo dell'organico; con una legge del 1946 ci si riferiva, invece, al «primo» decimo. Si è osservato, però, che, finché il primo decimo non fosse esaurito, non potevano entrare in turno gli altri e che, perciò, se non si fosse mai completato il primo decimo, mai gli altri avrebbero potuto esaudire la loro aspirazione al matrimonio. Di qui la legge del 1947, che stabilisce non più «il primo decimo» ma «un decimo dell'organico».

Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare toglie questa limitazione di numero; il numero rimane illimitato.

Per quanto riguarda il servizio, si ripete la differenza già notata in rapporto ai marescialli: 1947, anni 9 di servizio; 1948, anni 8; l'attuale legge farebbe beneficiare di un anno.

Per quanto riguarda l'età siamo sempre nel limite del 1947, di 28 anni. Per quanto riguarda la permanenza nel grado, non ricordata né per i marescialli né per i brigadieri e, vedremo, neanche per gli appuntati e per i carabinieri, essa è, invece, inserita nel disegno in esame come elemento limitativo per i vice-brigadieri. Il concetto è di carattere restrittivo. Arrivati a un certo punto, non basta più il limite di età, occorre che ci sia anche il limite della permanenza nel grado. Senonché, mentre questo concetto limitativo non influisce affatto per quelli che, provenienti dalla vita civile, entrano nell'Arma dei carabinieri attraverso il corso per vice brigadiere, e neanche per gli altri che provengono dall'Arma dei carabinieri, ma hanno un limite di età minimo, nuoce a coloro che tardi arrivano nell'Arma dei carabinieri e al concorso per sottufficiali. Ho potuto rilevare che con la proposta restrizione un sottufficiale proveniente dall'Arma, con l'età massima di 28 anni, non arriverebbe a contrarre matrimonio se non all'età di 33 anni. Questo sarebbe un inutile aggravio per se stesso, e non equo, rapportato alle diverse possibilità di contrarre matrimonio degli appuntati e dei carabinieri. Come dopo vedremo, gli appuntati dei carabinieri e i carabinieri hanno come limite massimo per contrarre matrimonio l'età di anni 31. Ora non solo questi poveri vice-brigadieri, arrivati sia pure in ritardo al concorso, sarebbero soggetti a questa eccessiva limitazione, ma si troverebbero in condizioni di disagio anche con i carabinieri dipendenti, i quali avrebbero la possibilità di contrarre matrimonio a 31 anni anziché a 33. Quindi, proporrei l'abolizione di questa limitazione che, evidentemente, non può raggiungere lo scopo che si prefigge, e quando lo raggiunge crea quella discordanza che abbiamo rilevato.

Per quanto ha riferimento agli appuntati, la situazione somiglia a quella precedente. Nella legge del 1947 è completamente abolita la limitazione del numero di tre quinti come per i vice-brigadieri.

Per quanto riguarda la durata del servizio, la legge del 1947 stabiliva 12 anni; la proposta attuale riduce i 12 anni a 8.

Per quanto riguarda l'età, la legge del 1947 non la precisava perché era sostituita dalla gravosità degli anni 12 di servizio; il disegno di legge in esame la fissa in anni 31.

Per quanto ha riferimento, infine, ai carabinieri, si ha presso a poco la stessa posizione degli appuntati e le stesse differenze di fronte alla legge del 1947. Quanto al numero: legge del 1947, un decimo; legge del 1948, nessun limite.

Per quanto ha riferimento al servizio, la legge del 1948 richiedeva 12 anni; quella proposta 8 anni, come per gli appuntati.

Per l'età, la stessa limitazione di cui alle precedenti disposizioni, cioè: 1947 nessuna; 1948 anni 31.

Ho voluto fornire queste indicazioni per quanto riguarda l'articolo 1.

Vi è poi l'articolo 2 che riguarda quattro o cinquemila militari che sono stati riammessi in carriera, elementi che sono stati chiamati in tempo di guerra, che non hanno nessuna rilevanza né per il numero né per le esigenze; e che vanno mano a mano automaticamente diminuendo. (*Interruzione del deputato Guadalupi*). L'interruzione dell'onorevole Guadalupi ha il suo valore. Però le conseguenze di un allargamento del limite potrebbero assumere una certa gravità. Pensi il collega, che per i vice brigadieri sono state, con la

legge del 1947, concesse, nel 1948, 112 autorizzazioni a contrarre matrimonio. Per gli appuntati, 240; per i carabinieri, 484. S'intende che i calcoli sono tutti approssimativi. Vien fatto di pensare che con gli allargamenti che abbiamo rilevato, se con la legge del 1947 siamo arrivati a questo numero di autorizzazioni, con la legge attuale saranno molto più numerose. Uniformandoci alla vecchia legge mussoliniana che poneva il limite di età di 28 anni, arriveremmo a questo: il 60 per cento di ammogliati e il 40 per cento di celibi nell'anno.

Comunque, la Commissione deciderà. Debbo fare, ora, una osservazione alla legge di carattere fondamentale e forse anche pregiudiziale. È questa: la sua temporaneità. La temporaneità è chiaramente espressa nel titolo della legge stessa, è confermata nella relazione ed è riaffermata ancora nella struttura dell'articolo 1, che afferma che questa legge ha soltanto valore per coloro che antecedentemente alla sua entrata in vigore si trovano sotto le armi.

Ora, il contrasto è evidente. Se la legge del 1947 è così eccessivamente restrittiva – tanto che sono state proposte le modifiche attuali – non vi è ragione né si spiega perché questa stessa legge nell'attimo stesso in cui viene modificata, debba conservarsi in vita. Ritengo che questo sia un assurdo logico e giuridico. Vi è un altro rilievo da farsi, ed è questo: le modifiche attuali esaminande hanno anche lo scopo di riunire sotto una comune norma regolatrice del vincolo matrimoniale tutti i carabinieri e tutti i sottufficiali che sino ad oggi si trovano sotto le armi e che sono stati arruolati vigendo disposizioni diverse in merito. Il proposito delle modifiche è di far sì che una norma unica metta tutti nell'identica situazione, in maniera che a uguaglianza di condizioni risponda anche uguaglianza di diritti. Il concetto è indubbiamente ottimo, ma, se teniamo in vigore la legge del 1947, evidentemente accadrà questo: che coloro i quali si arruoleranno dopo l'entrata in vigore della legge attualmente in esame, verranno a trovarsi nelle stesse condizioni degli altri arruolati con la legge del 1947, rinnovandosi così quelle sperequazioni che si vogliono evitare.

Non so quale potrà essere la decisione della Commissione. Io, modestamente, avevo divisato di trasformare la legge da temporanea in continuativa; e sostituire così, in concreto, con quelle eventuali modifiche che potranno essere apportate, gli articoli 1 e 2 della legge 1947 con quelli del disegno di legge in esame.

In tal modo noi saremmo con carattere definitivo tutte le illogicità e tutte le incongruenze che mi sono permesso di rilevare.

Non ho altro da dire; aspetto dagli onorevoli colleghi tutti i chiarimenti, suggerimenti e consigli, che nella loro esperienza e saggezza avranno la bontà di fornire.

GUADALUPI. A seguito delle conclusioni, che in verità non prevedevamo, cui è giunto l'onorevole Relatore – e che, in un certo senso, modificano sostanzialmente il disegno di legge – saremmo d'avviso di ponderare le proposte stesse, che non si possono né accettare né respingere attraverso un esame sommario quale sarebbe quello che potremmo fare in questa sede. Quindi desidereremmo, per una maggiore completezza del lavoro e per la serietà stessa del nostro esame, rinviare la discussione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Mi permetto di osservare che questa legge ha un carattere di estrema urgenza: si tratta di continaia, forse di migliaia, di giovani che attendono di poter contrarre matrimonio; ce ne sono molti altri che debbono sanare uno stato di cose un po' anormale in questo momento. Le pressioni sono molto forti, e proprio degli elementi più umili. Nel complesso, onorevole collega, io non credo che, alle disposizioni in favore di questi sottufficiali e militari di truppa, rinviando la discussione del disegno di legge per permetterne un esame più approfondito, si possano proporre sostanzialmente diverse modificazioni; in fondo, temporanea o definitiva che sia la legge, l'importante è che il suo contenuto trovi concordi tutti quanti; perché, se siamo concordi nel merito, cioè nei termini e nei limiti, mi pare di secondaria importanza un ulteriore esame per stabilire se sia conveniente o meno trasformare la legge da temporanea in definitiva, nonostante il rilievo da me fatto in merito. Pregherei, pertanto, l'onorevole Guadalupi di non insistere nella sua proposta.

GUADALUPI. Avevo fatto la mia proposta soltanto perché le conclusioni dell'onorevole relatore ci trovavano impreparati; ma non ho difficoltà a ritirarla. Debbo fare una raccomandazione, naturalmente, che cioè per l'avvenire non debba rappresentare, nella nostra attività di legislatori, una scusante o un motivo di intralcio la costante preoccupazione che da alcuni si affaccia dell'urgenza dei provvedimenti, con la conseguenza che si elaborino, si discutano e si approvino le leggi sempre con carattere di temporaneità.

PRESIDENTE. Credo che le preoccupazioni dell'onorevole Guadalupi siano talmente condivise dagli altri componenti la Commissione, che mi è stato annunziato, anzi, un ordine del giorno diretto proprio a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di porre fine alla presentazione di disegni di legge transitori, che ci fa ricordare un pò il regime dei decreti, e di passare finalmente alla elaborazione delle leggi fondamentali tanto necessarie.

BOLDRINI. Ritengo che, in complesso, potremmo essere favorevoli a questo disegno di legge; ci sono però alcuni punti che ci lasciano perplessi, specialmente all'articolo 1. A parte il fatto che le necessità economiche dei militari, come abbiamo visto altre volte, non si considerano mai a fondo e il sodisfarle rimane una pia aspirazione, avrei da fare qualche osservazione per quanto riguarda i limiti di età, specialmente per gli appuntati dei carabinieri, che – e qui ci sono molti medici che potranno dare il loro parere – fino ai 31 anni non si possono sposare. Questa comincia ad essere un'età discreta per chi ha fatto otto anni di servizio; otto anni di servizio consumano l'individuo, specialmente se fatti nell'Arma dei carabinieri. Consideriamo la cosa anche sotto il suo aspetto morale: per otto anni questi appuntati non hanno la possibilità di contrarre matrimonio, e precisamente dai 22 ai 30, che sono gli anni della piena virilità. Io credo che per andare incontro alle esigenze di questa categoria, il minimo che potremmo fare, sarebbe di abbassare almeno dai 31 ai 29 anni il limite di età. Io non vedo la necessità che essi abbiano otto anni di servizio e 31 di età. Faccio quindi la proposta formale di diminuire questo limite a 29 anni, portando parallelamente quelli di servizio a sei.

Per quanto riguarda i vicebrigadieri sono d'accordo con la proposta dell'onorevole relatore di togliere la limitazione dei 4 anni di permanenza nel grado.

Quanto all'articolo 2, vorrei qualche spiegazione circa i 5 mila riammessi in carriera, chiamati alle armi in periodo di guerra e che restano ancora fra «color che son sospesi».

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Si tratta di sottufficiali e militari che hanno fatto domanda di riassunzione in servizio e che sono stati riammessi; non si tratta di richiamati. Comunque, è un numero esiguo che, quindi, non ha rilevanza. Ho fatto in proposito delle indagini anche presso i Comandi.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Boldrini, siamo perfettamente d'accordo che in linea principale non ci dovrebbe essere limitazione alcuna, cristianamente e umanamente parlando. Ma, appunto per la premessa che abbiamo fatto, la legge costituisce un temperamento fra le esigenze umane dei dipendenti e le esigenze di servizio, le quali hanno anch'esse un carattere essenziale. Quando prevale il numero degli ammogliati su quello dei celibi, si crea nell'adempimento dei compiti dell'Arma una disfunzione che va a scapito dell'Arma stessa.

Vorrei tranquillizzare il collega Boldrini anche per questa considerazione: che il disegno di legge altro non è che un tentativo di migliorare il decreto legislativo del 1947. Accertatene le conseguenze, attraverso l'esperienza si vedrà se con una legge successiva non sia il caso di allargare ancora i limiti stabiliti, compreso quello dell'età. Quindi, dato il carattere sperimentale della legge, pregherei il collega Boldrini di non insistere su questo punto, pur essendo in linea di principio d'accordo con lui. Egli sa che io fui un sostenitore di questa tesi assolutista all'Assemblea Costituente e che mi trovai «bocciato». Oggi ho tenuto presenti questi principî, ho voluto andare fino in fondo per vedere fin dove si sarebbe potuti arrivare a conciliare il desiderio massimo di tutti i sottufficiali e dipendenti dell'Arma dei carabinieri con le esigenze del servizio, ma non è stato assolutamente possibile riportare da 31 a 29 anni il limite di età.

CARIGNANI. Mi associo alla proposta del relatore in linea di ermeneutica legislativa, perché mi pare che effettivamente noi ci troviamo troppo spesso nello stato di disagio cui hanno accennato i colleghi che mi hanno preceduto. Il fare la legge «a pezzetti» in questa maniera rappresenta un inconveniente gravissimo per la struttura del nostro sistema legislativo.

Ora il relatore, di sua iniziativa, fa questa proposta, rileva questa temporaneità, dice cioè che questi due articoli, che avrebbero dovuto vivere una vita autonoma fuori del sistema delle leggi in materia di matrimonio dei sottufficiali, invece di essere considerati come cosa distinta e a carattere temporaneo, dovrebbero essere inseriti nella legge del 1947.

Io aderisco molto volentieri, anche perché lo stesso Ministero della difesa ci ha richiamati alla temporaneità, pur nella permanenza di questa legge, perché evidentemente c'è bisogno di raccogliere la materia in un testo

unico, organico, che riunisca tutto quanto riguarda lo stato giuridico dei dipendenti.

Perciò approfitto della presenza dell'onorevole Sottosegretario per dire quanto è necessario che il Ministero si orienti su questa strada e, invece di presentare i disegni di legge a pezzi e bocconi, presenti alle Commissioni testi organici di legge.

Quindi, aderisco a quest'ordine di idee nel senso che i due articoli vengano a costituire articoli sostitutivi della legge del 1947.

Per quanto riguarda la sostanza del disegno di legge, io penso che occorra dar lode al relatore perché ha seguito con molta attenzione il problema. La legge ha un carattere prevalentemente tecnico per quanto riguarda le limitazioni. Siamo d'accordo che le limitazioni in questa materia incidono su valori morali di grande importanza (e la libertà del matrimonio fa parte delle libertà essenziali), senonché non si può non tener conto delle necessità del servizio.

Di qui, come diceva il relatore, la difficoltà di contemperare gli interessi dei singoli e le libertà individuali con gli interessi del servizio. Quindi, in sostanza, la legge porta un temperamento al principio che mi pare si possa approvare senza discussione.

Vorrei solamente un chiarimento per quanto riguarda l'articolo 2 che reca: « I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purché abbiano compiuto il trentunesimo anno di età e contino 8 anni di servizio ».

Ora, la dizione « riammessi in carriera continuativa » può far sorgere il dubbio che gli 8 anni di servizio si riferiscano alla data di riammissione in servizio, ed è dubbio che siano comprensivi anche del periodo di servizio prestato precedentemente.

Secondo l'opinione nostra, gli otto anni devono essere comprensivi del periodo anteriore e di quello posteriore, mentre la parola « continuativa » presupporrebbe la mancanza di interruzioni.

Quindi mi pare che sia bene far risultare che per lo meno questa osservazione è stata fatta e che siamo d'accordo nel riconoscere che « otto anni » si riferiscono alla presenza alle armi del carabiniere.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. L'articolo 2 ha una rilevanza minima. Non preoccupiamocene molto.

VALENTI. Io non entro nel merito degli articoli 1 e 2 e nel merito del progetto di legge in esame, ma mi riferisco più particolarmente alla invocazione fatta da più parti per la presentazione di leggi riguardanti le forze armate, che siano coordinate e complete. Io avevo divisato dal punto di vista tattico (siamo nella Commissione per la difesa e mi si può passare l'espressione) di presentare un ordine del giorno che, assieme ad altri colleghi, avevo formulato, non su questo progetto, ma su altro riferentesi alla Marina. E questo perchè non avrei voluto dare importanza alla cosa (che pur l'ha essenzialmente) a proposito di questo progetto, alla cui approvazione sono favorevole (e l'avrei approvato anche con la modifica proposta dal Relatore), e mi pareva, presentandolo in questa sede, di vulnerare un po' il desiderio di vedere approvato presto il progetto per le ragioni esposte dal Relatore. Comunque, presenterò l'ordine del giorno e mi riservo di illustrarlo.

ZACCAGNINI. A proposito della temporaneità della legge, non condivido l'opinione del relatore circa la sua illogicità. Mi pare che la temporaneità derivi dalla necessità di porre una specie di rimedio alla situazione in cui si sono trovati i militari in base alla legge mussoliniana, secondo cui credevano di avere un diritto quesito al limite di età di 28 anni. Poi è subentrata un'altra legge, che, secondo me, è una sanatoria di ripiego.

Noi dobbiamo pensare che, se togliamo questa temporaneità, diamo la possibilità a coloro che intenderanno arruolarsi dopo l'entrata in vigore della legge di giovarsi di norme che non si intendono definitive. E allora dobbiamo preoccuparci delle conseguenze di questa nuova legge. Quindi, credo che la temporaneità abbia una importanza che, secondo me, andrebbe valutata un po' più di quanto non abbiamo fatto finora.

Entrando nel merito del disegno di legge, mi trovo in un certo accordo con la proposta dell'onorevole Boldrini. A mio parere ci sarebbe una illogicità fra le disposizioni per i marescialli e quelle per i vicebrigadieri e per gli appuntati e i carabinieri.

Richiamando la frase dell'onorevole Boldrini relativa al « consumo delle forze armate » dovuto al servizio militare, che si fa sentire ugualmente per i marescialli e per i carabinieri semplici, notiamo che vi è una certa sperequazione; cioè se si concede al maresciallo che abbia 8 anni di servizio la possibilità di contrarre matrimonio quando ha raggiunto il 28° anno di età, non vedo perché questo limite debba essere portato a 31 anni per i carabinieri.

Io farei questa proposta formale, se la Commissione l'accetta: fissare lo stesso limite di età per tutti i gradi. Dei due elementi, limiti di età e anni di servizio, il più importante è quest'ultimo che è in diretta relazione alle esigenze del servizio: dell'altro, quello dei limiti di età, non vedo le ragioni. Se la Commissione è d'accordo io proporrei di non parlare di limiti di età, oppure di stabilire lo stesso limite di età di 28 anni per tutti i gradi, lasciando invariati gli anni di servizio.

AZZI. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole Guerrieri e sono d'accordo su quasi tutte le sue considerazioni.

Ho portato la mia attenzione su tre punti che sono venuti in discussione qui in Commissione.

Sul primo punto. relativo alla temporaneità della legge, penso che rendere il disegno di legge definitivo faccia fallire completamente gli scopi di questa legge, la quale vuole portare una sanatoria a una situazione irregolare, salvo, poi, il ritorno alle vecchie disposizioni. Io credo che essa debba rimanere nei termini originari anche perché, dopo le esperienze che potrebbero essere fatte, e se le esperienze stesse lo consiglieranno, noi potremmo cambiarla, migliorandola, mentre se la rendiamo definitiva questa possibilità di miglioramento diventa più difficile. L'altra considerazione riguarda i quattro anni di grado per i vicebrigadieri. Non condivido in pieno le osservazioni che ha fatto l'onorevole relatore sulla opportunità di togliere questa limitazione, perché penso che vi sia una ragione di caratteree economico a consigliarla, inquantoché, dopo quattro anni di servizio, i vicebrigadieri ottengono un aumento di paga che li mette in condizioni economiche simili a quelle dei brigadieri, per i quali i 4 anni di grado non sono prescritti. Sono invece d'accordo sulla proposta fatta dall'onorevole Boldrini, che mi pare sia stata confermata in parte dall'onorevole Zaccagnini.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Per quanto osservava il collega Zaccagnini, debbo rilevare che quelli che saranno arruolati dopo le modifiche in esame si troverebbero a fruire di un trattamento diverso da quelli che si sono arruolati in base alle norme del disegno di legge del 1947. E ci troveremo così in questa condizione, che un tizio già arruolato con la stessa legge del 1947 avrà il beneficio delle modifiche di cui oggi noi trattiamo, mentre un arruolato dopo l'entrata in vigore di questa legge dovrà subire tutte le limitazioni della legge del 1947; è evidente che il trattamento sarà diverso e così pure le conseguenze.

Per quanto riguarda i limiti di età, si tratta di una ragione puramente tecnica. È possibile, data l'esiguità del loro numero, accontentare i marescialli con maggiore larghezza di quanto sia possibile nei confronti dei carabinieri.

TOLLOY. Si potrebbero lasciare gli 8 anni di servizio.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Ma così si sconvolgerebbe completamente l'organizzazione e l'effettivo funzionamento dell'Arma e del servizio.

TOLLOY. La sua risposta vale per la proposta dell'onorevole Boldrini; per quella dell'onorevole Zaccagnini, che propone di lasciare gli otto di servizio, è chiaro che si garantisce un certo limite di età. Si diventa carabinieri a una certa età.

GUERRIERI FILIPPO. *Relatore*. L'arruolamento parte da 17 anni e va fino a 26. Ciò comporta tutta una costruzione tecnica dalla quale non è possibile deviare, altrimenti si viene a scompaginare una organizzazione che è frutto di esperienze e di studi.

In seguito, forse, ci si potrà regolare con una maggiore larghezza ma ora non è possibile.

VALENTI. Mi riferisco a ciò che ha detto il relatore e alla proposta dell'onorevole Zaccagnini relativa all'articolo 1, ultimo capoverso, e mi permetto richiamare la situazione di fatto relativa a ciò che ha detto in questo momento l'onorevole relatore. Bisogna tener presente che l'appuntato, di fatto, viene ad essere il comandante in tante piccole stazioni.

AZZI. In base alle ultime disposizioni, è vietato mettere un appuntato al comando di una stazione.

VALENTI. Di fatto l'appuntato è il primo graduato scelto il quale eserciti funzioni di qualche conto e del quale si ha maggior bisogno nei servizi dell'Arma; fino a quando non è sposato, ha il suo alloggio in caserma e perciò non costituisce alcuna preoccupazione per il Comando il poterlo destinare dovunque il suo impiego possa essere richiesto. Ora, la possibilità di avere per un maggior tempo, per ragioni di servizio e in condizioni di mobilità – direi di mobilitazione – di spostamento, questo graduato che rappresenta una forza nell'Arma, giustifica, a mio giudizio, il porre il limite di età di 31 anni.

Aggiungo un'osservazione che mi sembra di qualche rilievo e non deve suonare offesa all'Arma, ma che la nostra sensibilità e la nostra intelligenza deve far considerare. L'appuntato il quale ha compiti di qualche importanza e che, invece, ha uno stipendio quanto mai modesto, il giorno in cui gli viene affidato un qualsiasi incarico comunque delicato che attiene all'ordine pubblico, può essere portato da motivi di famiglia a un determinato comportamento, perché è certo che la famiglia è forza ma può anche diventare ragione di debolezza. Pertanto, colui al quale deve essere affidata la libertà dei cittadini, deve avere una indipendenza economica e morale che meglio gli è garantita se scapolo.

Queste sono le ragioni per cui ritengo che il limite di età debba essere quello stabilito dal disegno di legge che stiamo esaminando e perciò voterò a favore dell'ultimo comma; dell'articolo come proposto.

BOTTONELLI. Concordo con quanto è stato detto per la diminuzione dei limiti nel disegno di legge stabiliti. L'onorevole relatore ha prospettato una serie di difficoltà e ve ne sono ancora altre, quali il trasferimento, l'accasamento, quelle di carattere finanziario derivanti da uno stipendio che non consente il mantenimento della famiglia, la necessità assoluta di disporre del militare per i servizi più disparati e gravosi. Mi pare, però, che tutte queste esigenze non giustifichino il limite dei 31 anni di età che si vuole porre.

Quanto al problema del trasferimento, io penso che, con i mezzi che abbiamo oggi a disposizione, si possa benissimo ovviare a questa difficoltà la quale non può costituire un impedimento assoluto. Lo stesso direi, per il problema dell'accasamento; se è vero che esiste la crisi degli alloggi, si tratta però di un fatto contingente il quale non deve impedirci di tener conto di esigenze umane e sociali. Questo problema degli alloggi si risolverà e risolveremo così anche il problema dei trasferimenti perché qualora fosse necessario trasferire parte di questi carabinieri – siano essi semplici appuntati, vicebrigadieri o brigadieri – sposati da una località ad un'altra, si libereranno appartamenti destinati ai nuovi trasferiti e i primi andranno ad occupare gli appartamenti rimasti disponibili per il trasferimento dei secondi. Così, per l'assoluta disponibilità del militare, non vedo come una famiglia possa costituire un ostacolo insormontabile.

Mi pare che dobbiamo tener conto di un principio che deve valere in modo assoluto. È inumano porre un limite all'esigenza dell'uomo di costituirsi una famiglia. Dev'essere il singolo a regolare questa sua esigenza profonda. Mi sembra sia una questione estremamente delicata il volere interferirvi.

L'onorevole Valenti ha detto che la famiglia è generalmente un elemento di forza; ma che può diventare anche un elemento di debolezza. Io dissento da questo. Affermo che la famiglia, quando è sanamente sentita, è sempre un elemento di forza, e ciò anche in base alle considerazioni dello stesso onorevole Valenti. Una visione realistica della vita non nuoce allo spirito della legge, la quale deve essere umana perché deve regolare rapporti umani.

Vi è, purtroppo, un problema economico. È nostro dovere far sì che a questi uomini sia garantita una remunerazione che permetta di far vivere la famiglia dignitosamente, e in modo che elementi di corruzione non possano aver ragione di esistere.

Non possiamo, quindi, dire: vi sono queste esigenze tecniche, e accettiamo le cose come sono. Se riconosciamo giusta l'esigenza di lasciare più libera l'aspirazione al matrimonio dei carabinieri, facciamolo; i servizi saranno sconvolti, ma poi si riassesteranno; e sulla base del riassestamento troveranno la loro funzionalità. Mi pare che nostro compito sia appunto questo: rimuovere le difficoltà. Fissiamo il limite degli otto anni di servizio e dei 28 anni di età per tutti. Tutti sono uguali. Già fin troppo viene limitato questo diritto e la società non può chiedere a questi uomini un tale sacrificio.

Qui si è anche detto che le limitazioni si accettano all'atto dell'arruolamento, e che, perciò, in fin dei conti, si tratta di una libera accettazione dell'individuo; poiché nessuno è obbligato a fare il carabiniere. Parliamoci francamente: questa è una affermazione gratuita, che può valere solo in linea astratta. Concretamente, si può dire che vada a fare il carabiniere chi ha per questa attività una tendenza naturale? Noi sappiamo che, in generale, sono i lavoratori del Sud o di altre province del nostro Paese che, stretti da tragiche necessità economiche, accettano questo servizio particolarmente gravoso. Pertanto, si tratta di una accettazione libera per modo di dire perchè essa è determinata da particolari esigenze economiche. E, allora, questo non vuol dire che si debba togliere al servizio la sua funzione di dignità e di socialità. Se agli uomini fosse data la possibilità di accedere ad altre attività, non vedremmo nell'Arma l'afflusso

che abbiamo. Si tratta dunque di una situazione determinata da uno stato di bisogno. Teniamo perciò conto del fatto che coloro che accettano questo servizio, non lo accettano in libertà, ma in uno stato di costrizione. Questa costrizione economica dobbiamo considerare; e, sotto questa luce, abbassare i limiti.

SPIAZZI. Dato che trovo fondata la richiesta fatta dall'onorevole Boldrini propongo di fissare il limite di età per i carabinieri a 30 anni di età. Anche un anno di differenza può avere il suo peso.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Dopo l'esauriente discussione credo che le posizioni siano chiarite. In linea di principio siamo tutti d'accordo: contrapponiamo esigenze a esigenze.

Il dare per certo che coloro che chiedono di essere arruolati lo facciano in uno stato di costrizione e non in libertà, non mi sembra esatto. In realtà, ritengo che sia in piena libertà che si effettuano gli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri.

GOTELLI ANGELA. L'affermazione di contemperare le varie esigenze del servizio con quelle della persona umana ci sollecita ad auspicare che si costruiscano alloggi per sottufficiali e appuntati di truppa. Pertanto, insieme alle onorevoli Borellini Gina e Valandro Gigliola, propongo il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione permanente Difesa, fa voti che si trovino accorgimenti e si dispongano provvedimenti di carattere finanziario che valgano a contemperare sempre meglio le esigenze del servizio con i diritti della persona umana, promuovendo anche la costruzione di alloggi per appuntati e sottufficiali dei carabinieri, onde rendere facile per essi il trasferire con sè la famiglia ovunque siano destinati ».

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Valenti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione permanente Difesa, considerato che, al fine di coordinare e rendere efficiente la difesa nazionale, occorre assicurare il funzionamento degli organi da preporre alla medesima e l'aggiornamento delle leggi organiche fondamentali; constatato che alcuni di tali organi ancora non esistono, altri sono limitatamente operanti; che la legislazione organica fondamentale è ormai o anacronistica ovvero parzialmente irrispondente, rispetto alle finalità e possibilità della difesa del Paese; rivolge raccomandazione al Governo: 1°) di non rimandare oltre: la presentazione del disegno di legge relativo alla costituzione del Consiglio Supremo di difesa voluto dall'articolo 87 della Costituzione della Repubblica, onde questo organo venga investito delle sue alte attribuzioni; la creazione del Consiglio superiore delle Forze Armate, destinato, tra l'altro, a coadiuvare il Ministro della difesa nel compito di conferire la nuova struttura all'organismo della difesa militare; 2°) di predisporre i disegni di legge relativi alla organizzazione della Nazione per la difesa, sicché non permanga il grave scoperto derivante dalla inattualità e dalla inapplicabilità delle leggi prebelliche in materia; 3°) di presentare al più presto i disegni relativi alle leggi fondamentali (ordinamento, reclutamento, stato, avanzamento, ecc.) concernenti nel loro complesso le Forze Armate, affinché l'organismo della difesa sormonti l'attuale stato di transizione, derivante, per molta parte, dalla inefficienza delle sorpassate leggi preesistenti».

Ha facoltà di svolgerlo.

VALENTI. La Commissione, sia pure per potestà delegata, risponde al Parlamento ed al Paese del suo lavoro in materia legislativa.

Deve perciò compiere ogni sforzo affinché questo lavoro si esplichi nel modo più redditizio.

Si aggiunga che l'articolo 8 del Regolamento della Camera (Commissioni) al 4° capoverso, stabilisce « Le Commissioni permanenti presentano nelle materie di loro competenza, di cui all'articolo 5, le relazioni e le proposte che credessero al caso «o» che dalla Camera fossero loro richieste... ». (Si noti che l'«o» accentua il compito di iniziativa diretta rispetto a quello delegato).

Mi sembra, raccogliendo anche la suggestione di molti colleghi della Commissione, che la Commissione, sentendo sempre più accentuato il disagio di disegni e di proposte di legge spesso inorganici, unilaterali, incompleti – che riproducono i provvedimenti tumultuosi della decretazione d'urgenza già necessaria ma ora superabile – non possa non sentire che è il caso di formulare una precisa proposta; proposta che ho riassunto nell'ordine del giorno, il quale riproduce in parte altro ordine del giorno presentato da me e da altri colleghi in sede di discussione del bilancio 1948-49 e accolto dal Ministro della difesa come raccomandazione. Premetto che mi rendo, e con me di certo tutti i colleghi, perfettamente conto della difficoltà di

attuare istantaneamente, urgentemente tutto quanto nell'ordine del giorno è richiesto.

I disegni e le proposte di legge che ci vengono presentati sono di due ordini:

a) quelli che si connettono a particolari situazioni determinate dalla guerra o da esigenze straordinarie;

b) quelli che definirò « rabberciatura » di una legislazione organica ormai anacronistica ed inoperante.

I primi rappresentano una necessità. Ma i secondi – e son di gran lunga i più numerosi – come i tre odierni, perpetuano uno stato cronico di transitorietà, che nuoce alla efficienza della difesa.

Nuoce a tutto il sistema, che non può vivere né prosperare senza le sue leggi, che non può reggersi senza le sue fondamenta; che vuole essere un edificio ben progettato, ben costruito, ben rifinito. Nuoce al personale che si trova in grave disagio morale e materiale, perché non conosce non solo i suoi doveri – diritti avvenire, ma neppure quelli presenti.. e che come i carabinieri di questo disegno di legge, come i commissari della marina di altro disegno di legge, come il personale dei tribunali di altro disegno di legge e come altri interessati da disegni precedenti (ricordo ad esempio, l'indennizzo privilegiato aeronautico) teme che, con un colpo di legge, (su cui la Commissione di difesa dovrebbe mettere lo spolverino) la sua posizione, il suo stato, il suo avvenire siano mutati oggi, e nuovamente mutati domani.

Occorre che questo equilibrio instabile, a quattro anni di distanza dalla liberazione, subisca mutamenti sostanziali. Una simile legislazione, troppo vicina alla decretazione d'urgenza, non può durare.

Le leggi fondamentali organiche più recenti risalgono al 1940. Dopo tale data, sono trascorsi 9 anni, una guerra disastrosa, un mutamento sostanziale di regime e di politica militare.

È quindi agevole comprendere come tali leggi siano ormai superate e se applicate in parte controproducenti: esse debbono, quindi, essere sostituite da nuove leggi aggiornate.

Quanto agli organi:

a) Il Consiglio Supremo della difesa è voluto dalla Costituzione e tanto dovrebbe bastare. Ma esso è soprattutto indispensabile, perché del problema della difesa nazionale siano investiti tutti i responsabili; perché questo problema riceva un vero impulso, a conforto e completamento dell'opera del Ministro della difesa nazionale; perché siano emanate le nuove leggi sulla organizzazione della Nazione per la difesa.

E poiché consta che il Ministro della difesa ha già presentato al Consiglio dei Ministri il relativo disegno di legge, il nostro ordine del giorno contribuirà a determinarne una più pronta presentazione alla Camera.

b) Il Consiglio superiore delle Forze armate è indispensabile per sorreggere il Ministro nella sua opera intesa a dare una nuova struttura all'organizzazione della difesa.

Essa è rimasta sostanzialmente quale era prima della fusione dei tre ex Ministeri, coll'aggiunta di un pesante Gabinetto.

Senza dilungarmi oltre, per la responsabilità legislativa di cui la Commissione è investita, per i compiti che alle Commissioni sono attribuiti dall'articolo 8 del Regolamento, perché la Commissione che dalla difesa trae il suo nome deve dedicare ogni sforzo alla tutela della medesima, prego i colleghi di volere accogliere il mio ordine del giorno e il Presidente della Commissione di volersene rendere interprete presso il Governo.

MEDA. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dovrei pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è stato presentato, tenendo conto che il Governo lo ha presentato aderendo alle richieste di molti dipendenti. Infatti, il decreto legislativo del 18 gennaio 1947, avrebbe potuto anche rimanere in vigore, ma in realtà il Governo si è reso conto della situazione particolare nella quale si venivano a trovare molti sottufficiali e molti appuntati, i quali avevano desiderio di sistemare alcune posizioni di carattere familiare. Con questo disegno di legge si è già fatto molto: se si tengono presenti le antiche disposizioni con le quali si stabilivano percentuali che non potevano essere superate, ci si potrà accorgere che con questo disegno di legge si va molto più in là.

Vi è poi la questione della provvisorietà. Anche sotto questo punto di vista pregherei la Commissione di voler votare il disegno di legge così come è stato proposto. Questo non è un provvedimento a carattere definitivo: noi dovremo rivedere tutta questa materia. Qui si tratta unicamente di prendere in esame i desideri dei dipendenti cui ho accennato prima, di sistemare intanto le loro posizioni, di metterli in condizione di poter raggiungere le loro aspirazioni. Quindi, il voler dare un carattere di continuità, di definitività a questo disegno di legge, a me sembra inopportuno.

Circa la questione dell'età, faccio presente che si è già fatto molto rispetto alla vecchia legge. Noi abbiamo delle ragioni di carattere tecnico: se scendiamo ai 30 o ai 29 anni, veniamo a scompaginare tutto un preciso ordinamento strutturale: veniamo a metterci in condizione di non poter disporre di quel numero di elementi che siano in grado di poter essere impiegati senza le preoccupazioni che ci danno i nostri dipendenti i quali hanno la famiglia a carico. Mi permetterei, quindi, di insistere perché sia mantenuto il limite di età di 31 anni per gli appuntati.

Circa l'affermazione fatta dal collega Bottonelli in merito ad un preteso stato di costrizione in cui avverrebbe l'arruolamento dei carabinieri, debbo dire che essa è assolutamente inesatta. Non è assolutamente vero che vengano dei disperati ad arruolarsi nell'Arma carabinieri, ma si arruolano anzi cittadini i quali potrebbero forse trovare delle sistemazioni, dal lato economico, molto migliori. Molti entrano nell'Arma per tradizione familiare; noi sappiamo di famiglie che per tre o quattro generazioni hanno avuto uno dei loro membri carabiniere. Non è vero poi che i carabinieri vengano tutti dall'Italia meridionale.

BOTTONELLI. Ho detto in gran parte, non soltanto dall'Italia meridionale.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Molti vengono anche dal Veneto, dalla Lombardia, ecc. È in genere gente che sa che cosa fa e che abbraccia con convinzione questa carriera e che non considera sistemazione provvisoria l'arruolamento nell'Arma. Non vengono per un anno o due, ma vengono per rimanere; e sono tenacemente attaccati all'Arma, tanto che ogni volta che dobbiamo ridurre il numero, abbiamo continue proteste di gente che vuole rimanere arruolata. Evidentemente, ciò significa che i carabinieri si trovano bene, e anche dal lato economico sono in condizioni di potersi creare una situazione di tranquillità.

BOTTONELLI. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se si è mai preoccupato di andare a vedere se in quelle famiglie, nelle quali si riscontra questa tradizione, non vi sia anche una certa continuità di situazione economica. Comunque, con la mia osservazione – tengo a dichiararlo – non ho inteso assolutamente di menomare la dignità del servizio.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le fornirò, in via privata, delle statistiche, in base alle quali saprà da quali categorie sociali escono i carabinieri e da quali regioni provengono; e spero si convincerà che ci si arruola nei carabinieri con perfetta coscienza, lasciando forse anche altre occupazioni, altri impieghi, probabilmente migliori e più redditizi: è una tradizione, in fondo, come quella degli ufficiali; È un po' come chi si sente portato all'arte: ad una professione speciale, come quella del magistrato, ad esempio, alla quale ci si sente condotti da uno speciale stato d'animo, da speciali predisposizioni e attitudini.

Sull'ordine del giorno Valenti sono perfettamente d'accordo: noi siamo costretti, per ragioni particolari, a non affrontare una sistemazione definitiva di carattere legislativo e dobbiamo andare avanti con provvedimenti provvisori; però ci preoccupiamo di porre termine a questa anormalità. Per il Consiglio Supremo della difesa il disegno di legge è già stato presentato al Consiglio dei Ministri; per il Consiglio superiore delle Forze Armate abbiamo già predisposto il disegno di legge, che sarà prossimamente portato al Consiglio dei Ministri. Per il complesso dell'ordinamento delle Forze Armate, dovete tener presente lo stato particolare nel quale si è venuta a trovare la nostra Amministrazione con l'unificazione. È proprio di questi ultimi mesi un progetto di sistemazione – il Presidente della vostra Commissione ne è a conoscenza – del Ministero della difesa, allo scopo di unificare certi servizi, di renderne più snelli altri, ecc., insomma di far sì che il Ministero della difesa possa in realtà diventare quello che era nelle nostre speranze e quello che era nell'idea iniziale, cioè un'amministrazione più agile, che si confaccia più direttamente alle esigenze del momento in materia di riorganizzazione delle Forze Armate e per quanto riguarda la difesa del Paese.

Anche per la legge sul reclutamento siamo in fase di preparazione. Non abbiamo potuto provvedere prima per ragioni che tutti conoscete, dipendenti dal Trattato di pace, dalla limitazione degli effettivi, ecc. Attualmente siamo ormai in una fase di assestamento, e quindi in condizioni di poter proporre presto anche questo disegno di legge.

Per la questione degli alloggi, siamo d'accordo. Vorrei dire alla onorevole Gotelli – non ho qui con me i dati statistici, perché non prevedevo che si sarebbe affacciato questo problema – che abbiamo costruito moltissimo: si tratta di centinaia di nuovi edifici per stazioni di carabinieri che sono stati costruiti in questi ultimi anni, con alloggi per i comandanti e anche per i militari ammogliati.

Non ho altro da dire. Rinnovo soltanto la preghiera alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno Gotelli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Valenti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 1 che è del seguente tenore:

« I sottufficiali ed i militari di truppa, in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purché:

se marescialli dei tre gradi e brigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di età e contino 8 anni di servizio;

se vicebrigadieri, abbiano 8 anni di servizio, di cui 4 nel grado, e compiuto il 28° anno di età;

se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 31° anno di età e contino 8 anni di servizio ».

L'onorevole Coppi Alessandro ha proposto di sopprimere nella prima parte dell'articolo le parole « arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Al secondo capoverso ha proposto poi di sopprimere le parole: « di cui 4 nel grado ».

Ricordo che questa proposta soppressiva è stata fatta anche dal relatore.

Anche l'onorevole Carignani ha presentato un emendamento dello stesso tenore.

L'onorevole Boldrini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, all'ultimo capoverso, sostituire il seguente: « se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 29° anno di età e contino 6 anni di servizio ».

L'onorevole Zaccagnini propone di sostituire all'ultimo capoverso alle parole: « 31° anno di età », le altre: « 28° anno di età ».

Gli onorevoli Carignani e Spiazzi propongono di sostituire all'ultimo capoverso, le parole « il 31° anno » con le altre « il 30° anno ».

Avverto inoltre che all'articolo 2 gli stessi onorevoli Carignani e Spiazzi propongono di sopprimere le parole : « prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

COPPI ALESSANDRO. Parrà strano ai colleghi che io abbia presentato i miei emendamenti, quando da un punto di vista sociale sarei favorevole al mantenimento delle modifiche proposte come temporanee. Io ho proposto questi emendamenti da un punto di vista direi tecnico, nel senso che, se la Commissione viene nell'avviso di accettare i principi che ispirano gli emendamenti stessi, questi, serviranno a rendere – mi pare – organica la legge.

Devo aggiungere, che, se si accetta il principio di sopprimere la temporaneità, è necessario modificare – a mio avviso – anche l'articolo 2, perché pure nell'articolo 2 la dizione (i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio, ecc.) è direttamente connessa alla dizione dell'articolo 1: « arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Dico subito perché non avrei nessuna difficoltà ad accettare la tesi sostenuta dal Governo. Effettivamente c'è una disfunzione, direi concettuale, che ha rilevato il nostro diligentissimo relatore. Però dal punto di vista pratico, dobbiamo tener presente che queste disposizioni avranno vigore per tutti coloro che saranno arruolati fino al giorno dell'entrata in vigore della legge. Prima che coloro i quali entreranno nell'Arma dopo l'entrata in vigore della legge possano usufruire della legge medesima, dovranno passare degli anni e, con molta probabilità, in questi anni la legge sarà ancora modificata.

Ci potrebbe essere anche un'altra ragione che ci consiglia a non modificare la temporaneità e cioè che, se domani, formandosi una legge organica, queste nostre disposizioni verranno ancora modificate, si potrebbe da taluno ancora sostenere che queste disposizioni, che oggi votiamo, vengono a costituire una sorta di diritto quesito per coloro i quali sono stati arruolati nell'Arma quando esse erano in vigore. E questo potrebbe rappresentare un certo pericolo.

Comunque, io concludo un po' stranamente così: che rinuncio agli emendamenti che ho presentati, ma insisterò nei medesimi emendamenti, nella forma proposta, se, qualcuno, ritenendo di farli propri, vorrà sottoporli alla votazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione, alla quale ho fatto presenti alcune incongruenze. La Commissione è libera di superarle come crede opportuno.

CARIGNANI. Il Presidente ha comunicato che io ho presentato un emendamento dello stesso tenore di quello dell'onorevole Coppi, cioè ho proposto la soppressione delle parole « arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

In conseguenza, all'articolo 2 se l'emendamento fosse approvato, dovrebbero essere soppresse le parole: « prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Devo insistere perché ritengo che dal punto di vista legislativo, non mi pare che sia eccessivamente opportuno dar vita ad una legge a sè stante.

Se è vero che coloro i quali stanno per entrare nell'Arma successivamente alla legge disporranno di sette od otto anni almeno perché la situazione sia riesaminata, bisogna mettersi anche in condizione di tutelare gli interessi futuri.

Comunque, creare una legge che venga a stabilire una situazione particolare fra coloro che entrano prima e coloro che entrano dopo, non mi sembra congruo. La legge del 1947, che noi modifichiamo con questi due articoli, evidentemente era organica. Perché non vogliamo inserire questi articoli, nella legge del 1947 ? Io non vedo la ragione di lasciarli distinti.

Supponiamo che, per esempio, per svariate ragioni, non si riveda più questa situazione per molti anni. Che cosa succederà ? Che per coloro i quali entreranno successivamente si dovrà applicare ancora la legge del 1947, in violazione del trattamento più favorevole che con questi due articoli facciamo.

E allora, per ragioni morali e per ragioni di ermeneutica legislativa, io penso che questi due articoli dovrebbero entrare a far parte sostanzialmente della legge del 1947, con la modifica degli articoli stessi.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Carignani mantiene l'emendamento alla prima parte dell'articolo?

CARIGNANI. Sì lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Carignani.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 fino alle parole «8 anni di servizio»:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero purché: se marescialli dei tre gradi e brigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di età e contino 8 anni di servizio;

(*È approvato*).

Passiamo al primo capoverso:

« se vicebrigadieri, abbiano 8 anni di servizio, di cui 4 nel grado, e compiuto il 28° anno di età ».

L'onorevole relatore e l'onorevole Coppi propongono la soppressione delle parole « di cui 4 nel grado ».

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Io non mi limito a proporre la soppressione delle parole « di cui 4 nel grado » ma propongo anche di aggiungere le parole « con limite massimo di 31 anni di età ». Questo sempre per rispettare le richiamate esigenze.

COPPI. Io mi preoccupo della chiarezza: questo limite massimo potrebbe essere interpretato nel senso che, compiuti i 31 anni, il sottufficiale non può più sposare.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Non intendo accomunare tutti, ma intendo riferirmi soltanto a taluni che si trovano in particolari condizioni.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione per divisione di questo capoverso.

Pongo in votazione la prima parte « se vicebrigadieri, abbiano otto anni di servizio ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la proposta di soppressione delle parole: « di cui 4 nel grado ».

(*È approvata*).

Porrò ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la restante parte del capoverso « e compiuto il 28° anno di età ».

(*È approvata*).

Passiamo al secondo capoverso:

« se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 31° anno di età e contino 8 anni di servizio ».

Gli onorevoli Boldrini, Zaccagnini, e Carignani e Spiazzi propongono rispettivamente di fissare a 29, 28 e 30 anni il limite di età.

L'onorevole Boldrini insiste ?

BOLDRINI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Zaccagnini; mantengo la mia, qualora l'emendamento Zaccagnini non sia approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Zaccagnini di sostituire alle parole « 31° anno » le parole « 28° anno ».

(*Non è approvata*).

L'onorevole Boldrini propone: « abbiano compiuto il 29° anno di età e contino sei anni di servizio ». Porrò in votazione per divisione questo emendamento.

Pongo in votazione la prima parte « 29 anni di età ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte « e contino sei anni di servizio ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Carignani-Spiazzi, con cui si propone di sostituire alle parole « 31° anno », le altre « 30° anno ».

(*È approvato*).

COPPI. C'è da armonizzare il primo col secondo capoverso: i brigadieri ed i vicebrigadieri sono nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. Sarà questione di coordinamento. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con l'emendamento approvato.

(*È approvato*)

Passiamo all'articolo 2:

« I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purché abbiano compiuto il 31° anno di età e contino 8 anni di servizio ».

Ricordo che l'emendamento Carignani-Spiazzi, soppressivo delle parole « prima dell'entrata in vigore della presente legge » è caduto non essendo stato approvato l'analogo emendamento presentato all'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 2 avvertendo che esso dovrà essere coordinato con l'articolo 1, in base all'emendamento approvato per detto articolo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Guadalupi e Bottonelli propongono il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato negli articoli.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti. . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrarî	3

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI